



Delibera n. 239

30 Novembre 2020

Allegato R al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Modifica Regolamento per la Videosorveglianza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTA la propria Delibera n. 575/2018 del 14/05/2018, avente ad oggetto il Regolamento per la Videosorveglianza;

VISTO il Regolamento Unione Europea n. 679/2016, recepito con Decreto Legislativo n. 101/2018, il quale ha apportato innovazioni e modifiche alla disciplina sulla privacy, contenuta nel Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196;

VISTA la propria Delibera n. 575/2018 del 14/05/2018, avente a oggetto l'approvazione del Regolamento di Videosorveglianza dell'INGV;

VISTA la propria Delibera n. 202/2019 del 11/10/2019, avente a oggetto le modifiche relative al Regolamento di Videosorveglianza;

VISTE le modifiche pervenute dal Data Protection Officer dell'INGV, designato con provvedimento del Direttore Generale n. 103 del 09 Aprile 2018;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;



Su proposta del Presidente,

DELIBERA

Sono approvate le modifiche al Regolamento per la videosorveglianza nel testo allegato alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento in questione verrà emanato, con proprio Decreto, dal Presidente dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito WEB istituzionale.

Firmato il 09/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 09/12/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

INDICE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.....	
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	
ART. 5 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	
ART. 6 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE.....	
ART. 7 – RESPONSABILE.....	
ART. 8 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLE SEDI INGV	
ART. 9 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	
ART. 10 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	
ART. 11 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	
ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	
ART. 13 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI.....	
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	
ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	
ART. 18 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	
ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI	
ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	
ART. 21– MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	
ART. 22 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	
ART. 23 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI PERSONALI	
ART. 24 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	
ART. 25 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	
ART. 26 – NORMA DI RINVIO.....	
ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....	
ALLEGATI	

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato dall'INGV presso le seguenti sedi di:

Immobili di proprietà:	
ROMA - Sede Centrale	Via di Vigna Murata 605, Roma
ERCOLANO	Via Osservatorio Ercolano Napoli
MILANO	Via Alfonso Corti 12 Milano
IRPINIA	C.da Ciavolone , Grottaminarda, Avellino
CATANIA	Piazza Roma 2, Catania

Immobili In locazione:	
PORTOVENERE	Villa Pezzino, Via Pezzino Basso, Fezzano, Portovenere SP
BOLOGNA	Via Marcantonio Franceschini 31, Bologna
NAPOLI	Via Diocleziano 328, Napoli

affinché le sopra citate modalità si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale.

Tale regolamento garantisce altresì i diritti delle persone ~~giuridiche e di ogni altro ente o associazione~~ coinvolti nel trattamento informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate, mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Le finalità del suddetto impianto **sono basate sul legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1.f.** GDPR e sono conformi alle funzioni istituzionali dell'INGV, Ente Pubblico di Ricerca e Organo di Protezione Civile, preposto alla sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale così come stabilito dal D.lgs. n. 381/1999.

Il sistema di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- a) al monitoraggio degli accessi esterni e interni, e di transito, delle sedi Milano, di Bologna, di Roma Sede Centrale, di Napoli, di Ercolano, di Catania, di Portovenere, di Irpinia (Grottaminarda), tutelando, in tal modo, i lavoratori, gli ospiti, i visitatori e i collaboratori e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

- b) al controllo di determinate aree definite sensibili ed essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'INGV;
 - c) a tutela dei beni di proprietà dell'Ente.
3. Il presente Regolamento recepisce il Regolamento UE n. 679/2016, **le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanate dal Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) il 29 gennaio 2020**, il D.Lgs. 101/2018, che novella il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss.mm.ii., D.Lgs. 151/2015.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa delle sedi dell'Ente sopraindicate, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per **"trattamento"**, tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per **"Titolare"**, l'Ente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per **"Responsabile"**, la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. **Una società che fornisca servizi d'installazione e di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, o li gestisca per l'ente anche per vigilanza, è inquadrata come tale;**
- f. per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile;
- g. per **"interessato"** la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per **"dato anonimizzato"**, il dato che a seguito di inquadratura, ovvero a seguito di trattamento, non possa più essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- k. per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. per **"aree sensibili ed essenziali"**, punti di passaggio e aree comuni, locali destinati alla custodia di beni o documenti segreti o riservati o di valore, locali destinati alla videosorveglianza;
- m. per **"Data Protection Officer - DPO"** in ragione delle attività di trattamento svolte all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Titolare del trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer, che potrà essere contattato scrivendo all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con sede in Roma, alla Via di Vigna Murata 605, oppure inviando una e-mail all'indirizzo dpo@ingv.it;
- n. per **Soggetto designato**, autorizzato al trattamento e dotato dal Titolare di deleghe con lo scopo di dare seguito agli adempimenti organizzativi interni alla struttura e che possono conferire autorizzazioni/istruzioni in ambito di protezione dati personali alle figure organizzative;
- o. per **Amministratore di sistema**, particolari incaricati del trattamento che operano su elaboratori elettronici, basi dati, strutture di rete informatica con privilegi di amministratore e con accesso ai log di sistema;
- p. **per Sala controllo, l'area in cui vengono acquisiti e registrati i flussi informativi del sistema di videosorveglianza, dotato o meno di monitor.**

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sulle aree interne ed esterne delle suddette Sedi INGV di Milano, di Bologna, di Roma di Via di Vigna Murata 605, di Napoli, di Ercolano, di Catania, di Portovenere, di Irpinia (Grottaminarda) e collegato, per quanto riguarda la zona cosiddetta "Sismos" alla centrale operativa della Società di Vigilanza, preposta al controllo.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati:
 - I. per la sede di Milano – Via Alfonso Corti 12 presso la segreteria-portineria ;
 - II. per la sede di Bologna – Via M. Franceschini 31, presso la segreteria-portineria;
 - III. per la sede di Roma – Via di Vigna Murata 605, presso il box della Vigilanza posto su via di Vigna Murata e c/o la Sala Controllo posta in prossimità della portineria;
 - IV. per la sede di Napoli – Via Diocleziano 328, presso locale tecnico vigilanza;
 - V. per la sede di Ercolano – Via Osservatorio Ercolano, presso portineria, piano terra;
 - VI. per la sede di Catania – Piazza Roma 2, presso la portineria;
 - VII. per la sede di Portovenere – Via Pezzino Basso 2, presso il locale tecnico sul corridoio;
 - VIII. per la sede Irpinia di Grottaminarda – Contrada Ciavolone, presso il gabbiotto esterno.

2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali, rilevato mediante riprese che, in funzione della posizione delle telecamere, interessano soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area inquadrata.
3. È espressamente vietato utilizzare l'impianto di videosorveglianza per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori dell'Ente, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge del 30 maggio del 1970, n. 300).
4. È cura del Titolare e del Responsabile del trattamento individuare le aree inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad. es. gli uffici, i laboratori, i bagni e i luoghi dove si consumano cibi e bevande nel corso delle pause lavorative;
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di altra natura.

Art. 5 – Caratteristiche dell'impianto

1. L'impianto di videosorveglianza delle sopra citate sedi dell'INGV è composto da una rete di telecamere, come si evince anche dalle piantine in allegato al presente Regolamento.
2. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia). La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dall'Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, incaricata della manutenzione, con il supporto del personale afferente agli Uffici Tecnici delle sezioni di INGV.
3. Il posizionamento delle telecamere non può essere variato se non su indicazione del Titolare a seguito di comprovate esigenze e dopo aver fornito comunicazione a RSU, Soggetti designati e al DPO.
4. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Art. 6 – Durata delle registrazioni

1. **Le registrazioni sono stabilite in 48 ore e cancellate periodicamente tramite meccanismi automatici.**

Art. 7 – Responsabilità

1. Il/La **direttore/direttrice** delle predette Sedi, o altra persona nominata dal Titolare del trattamento, è individuato/a quale Soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. n del presente Regolamento, da nominare con apposito atto. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte della persona designata, previa approvazione del legale rappresentante dell'Ente.
2. Il Soggetto designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle istruzioni e autorizzazioni rilasciate dal Titolare e dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Soggetto designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Soggetto designato, così come le istruzioni affidate agli incaricati, devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del trattamento, ove necessari, sono individuati dal Soggetto designato e nominati dal Titolare come previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli Soggetti designati e incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e, in ogni caso, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Il Soggetto designato procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
8. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Soggetto designato, agli autorizzati e incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria;
9. Il personale esterno può trattare i dati solo se autorizzato dal Responsabile del trattamento nominato dal Titolare tramite contratto.
10. Il Soggetto designato e/o il Responsabile del trattamento dei dati ove sussista il caso impartisce idonee istruzioni ricevute atte a evitare assunzioni, ovvero rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
11. Il Soggetto designato e/o il Responsabile ove sussista il caso, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Sala Controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
12. Titolare e Responsabile nominano i rispettivi amministratori di sistema per la gestione di dispositivi elettronici legati al servizio in oggetto.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Soggetto designato inquadra e fa nominare dal Titolare, quando necessario, gli incaricati e amministratori di sistema in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Ove sussista il caso, il Responsabile è tenuto a nominare i suoi incaricati e amministratori di sistema.
2. Gli incaricati e amministratori di sistema saranno nominati tra i dipendenti che, per esperienza, per capacità e per affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e di sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Gli incaricati, se dipendenti INGV, procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Soggetto designato e, se dipendenti esterni, dal Responsabile, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla Sala Controllo

1. L'accesso alla Sala Controllo è consentito solamente al personale autorizzato dal Titolare o suoi designati, o dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi e amministratori di sistema, di cui al comma precedente.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Titolare o suoi designati.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla Sala Controllo solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Soggetto designato e/o al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema. **L'accesso al sistema di trattamento dati di videosorveglianza con i privilegi di amministratore è concesso solo agli amministratori di sistema.**
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di un anno.

Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, infatti l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 48 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia potrà estendere la conservazione dei dati predetti per un periodo non superiore a **72 ore**, salvo l'ipotesi di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria. Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità e, in particolar modo, è esclusa la finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Successivamente l'impianto potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante apposite comunicazioni da parte del Presidente.
3. Le immagini saranno registrate in digitale (**dispositivi magnetici, ottici o a stato solido**) e saranno visualizzate sui monitor, così come identificati al predetto articolo 4.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata in un locale chiuso. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.
5. I videoregistratori digitali non consentono la video sorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi, ovvero caratteristiche fisionomiche, ovvero eventi improvvisi, ovvero comportamenti non preventivamente classificati.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 11, comma 1 del presente regolamento. Al termine del periodo stabilito, e con le eccezioni previste dal medesimo articolo 11 comma 1, il sistema di video registrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
7. I dati personali oggetto di trattamento vengono trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016. Possono, se necessario, essere usati in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere dev'essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei ~~luoghi pubblici~~ e aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al suddetto articolo 11, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, e a seguito di regolare autorizzazione, di volta in volta, richiesta al Titolare.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
4. Il Titolare del trattamento, come espresso nelle *Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi* dell'EDPB si obbliga ad affiggere, **nei luoghi adatti e ben visibile**, un modello semplificato di informativa "minima" agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) consistente in un'immagine stilizzata (**ALL. A**), per le aree esterne e interne alla Struttura videosorvegliate, nonché a procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679 / 2016 e dall'art.80 del d.lgs. 101/2018, alla redazione e all'affissione di un'informativa della Privacy Attività di Videosorveglianza circostanziata che riporti notizie relative al trattamento dei dati personali, da apporre esclusivamente nelle aree esterne e interne alle Sedi (ALL. B) e alle planimetrie riportanti la disposizione delle telecamere (ALL.C - ALL.D -ALL.E - ALL.F- ALL.G - ALL.H – ALL. I – ALL. J).
5. Il Titolare del trattamento, si obbliga, altresì, a comunicare agli interessati l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con anticipo di 10 (dieci) giorni, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi.

Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale, ovvero del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati **e/o ai/direttori/direttrici delle sezioni interessate.**

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In relazione al trattamento dei dati personali, dunque, ai sensi del Regolamento Europeo, il soggetto ripreso in qualità di interessato ha il diritto di:
 - chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento Europeo;
 - ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento Europeo;
 - ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento Europeo;
 - opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall'art. 21 del Regolamento Europeo;
 - non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino o che incidano significativamente sulla persona del soggetto ripreso, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti gli interessi, l'affidabilità, il comportamento;
 - proporre reclamo ad un'autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall'art. 77 del Regolamento Europeo;
 - per esercitare ciascuno dei sopra citati diritti, il soggetto ripreso (in qualità di soggetto interessato) può contattare il Titolare del trattamento e/o il DPO indirizzando una comunicazione presso la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alla Via di Vigna Murata 605, o anche inviando una e-mail **all'indirizzo info@ingv.it** e/o dpo@ingv.it.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da adequate e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella Sala Controllo situata presso le sopraelencate sedi di INGV. Alla sala, ubicata all'interno di ogni suddetta sede dell'Istituto in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Soggetto designato e gli autorizzati (incaricati e Amministratori di sistema), o gli autorizzati dal Responsabile. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il supporto su cui sono memorizzate le immagini per il lasso di tempo previsto per la conservazione delle immagini, di cui all'art.11 comma 1 del presente regolamento.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli autorizzati in genere, si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Soggetto designato, al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione e gestione dell'impianto di videosorveglianza;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo oppure informatico), conservato in appositi locali, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, l'INGV effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali per 48 ore, fatte salve peculiari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia potrà estendere la conservazione dei dati predetti per un periodo non superiore a 72 ore.
3. La cessione (?) dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Prima del termine della registrazione, per accedere ai dati e alle immagini, l'interessato potrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento d'identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, sulla trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve, altresì, indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Soggetto designato e/o il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento

positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. Per esercitare il sopra citato diritto di accesso, il soggetto ripreso (in qualità di soggetto interessato) può contattare il Titolare del trattamento, oppure il *Data Protection Officer* indirizzando una comunicazione presso la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alla Via di Vigna Murata 605, o anche inviando una e-mail all'indirizzo dpo@ingv.it.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'INGV, a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.lgs. n. 196/2003, innovato con D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative ovvero penali.

Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 22 – Provvedimenti attuativi

1. Compete al Titolare del trattamento, il Presidente pro tempore quale legale rappresentante, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'informativa per gli interessati, la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni altra ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis del Nuovo Codice Privacy 2018, approvato con decreto legislativo 25 settembre 2018 n.101 e ss.mm.ii.

Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. **Ad ogni modo, tale materia è regolamentata nel Codice Privacy come novellato dal d.lgs.101/2018 e successive modificazioni e o integrazioni.**

Art. 25 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del Personale e del Pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Art. 26 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

ELENCO ALLEGATI:

- A. Immagine stilizzata della telecamera;
- B. Informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016, recepito con D.lgs. 101/2018;
- C. ROMA - Sede Centrale Via di Vigna Murata 605, Roma;
- D. ERCOLANO- via Osservatorio Ercolano Napoli;
- E. MILANO - Via Alfonso Corti 12, Milano;
- F. IRPINIA - c.da Ciavolone , Grottaminarda, Avellino;
- G. CATANIA - Piazza Roma 2, Catania;
- H. PORTOVENERE - Villa Pezzino, Via Pezzino Basso, Fezzano, Portovenere SP;
- I. BOLOGNA - via Marcantonio Franceschini 31, Bologna;
- J. NAPOLI - via Diocleziano 328, Napoli.